



COMMISSIONE TRIBUTARIA
Provinciale di FERRARA

Ricevuta N. S-791/14

La OLIMPIA QUARTESANA

RGR 384.13

ha presentato in data 09/04/2014

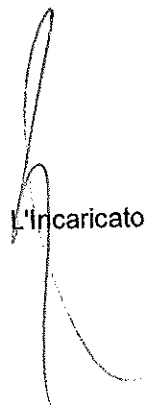
- **RICHIESTA COPIA SENTENZA** in N. 1 copia

Firmatari N. 1

Destinatario: SEZ. N. 5

Tipo Giudizio : SENTENZA N. 271/05/14

FERRARA, 09/04/2014


L'incaricato



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI FERRARA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BORRELLI	ANNA MARIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	RIVERSO	ROBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	RUSSO	LUCIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 384/13
depositato il 12/08/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THD04P200229 IRES-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THD04P200229 IVA-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THD04P200229 IRAP 2009
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FERRARA

proposto dal ricorrente:

UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OLIMPIA QUARTESANA
VIA COMACCHIO 724 44124 FERRARA FE

difeso da:

BIZZARRI RICCARDO
C.SO PORTA PO 144 44100 FERRARA FE

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 384/13

UDIENZA DEL

09/01/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

371


PRONUNCIATA IL:

7 APR. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

7 APR. 2014

Il Segretario



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente depositato e notificato, l'Unione Sportiva Dilettantistica Olimpia Quartesana ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento in atti, emesso in seguito a p.v.c. con cui, in carenza dei requisiti di trasparenza (mancanza dell'acronimo dilettantistico, mancanza di democraticità, di verbali, di approvazione rendiconti, ecc. ecc. e di ripetute violazioni della l. 133/91 sui pagamenti di fatture, pubblicità sponsorizzazioni, sagre, ecc.) richiesti per le agevolazioni fiscali di cui alla legge 398/91, veniva disconosciuto alla ricorrente il possesso dei requisiti di legge per l'accesso al regime fiscale agevolato in relazione all'attività di Enti ed organizzazioni sportive; l'Associazione è stata dichiarata perciò decaduta ed è stata ritenuta in sostanza società commerciale con rideterminazione del reddito d'impresa, dell'I.V.A., I.R.A.P. e quant'altro.

L'Unione Sportiva Quartesana ha contestato i rilievi dall'Ufficio perché lo Statuto c'era, la vita associativa era democratica; non era tenuta agli adempimenti fiscali perché non era società commerciale; aveva diritto all'I.V.A. agevolata per sponsor e bar in quanto attività direttamente relative allo scopo; le sagre erano solo attività occasionali e non abituali; i costi non sono stati correttamente considerati dall'Ufficio.

Si è costituito in giudizio l'Agenzia delle Entrate la quale resisteva alle domande svolte dalla ricorrente depositando una analitica memoria nella quale confutava tutte le argomentazioni addotte a sostegno del ricorso; ed all'esito della propria esposizione chiedeva la reiezione del ricorso.

L'adita Commissione deliberava quindi la seguente decisione.

Motivi della decisione

1.- L'Ufficio ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura in capo al difensore che ha sottoscritto il ricorso medesimo atteso che nella stessa procura in calce al ricorso si fa riferimento soltanto "all'istanza di accertamento con adesione in riferimento all'avviso notificato" e non al potere di presentare il ricorso.

L'eccezione è infondata atteso che, se è vero che la procura risulterebbe conferita in relazione all'istanza di accertamento (ma anche "con ogni più ampio potere"), non è men vero che si può essere trattato soltanto di un evidente errore nella dichiarazione della volontà atteso che la procura in oggetto fa corpo con l'atto giurisdizionale; onde è del tutto evidente che la procura intendesse riferirsi anzitutto al ricorso avverso l'avviso di accertamento sotto cui la stessa è stata conferita, con sottoscrizione del legale rappresentante.

La procura cioè va sempre letta in relazione all'atto all'interno della quale è conferita, a prescindere da eventuali errori nell'utilizzo delle formule adoperate per il conferimento del potere.

D'altra parte nel caso in esame non trattandosi di un difetto assoluto ma di un vizio della dichiarazione è ben possibile la sanatoria quale risulta dalla successiva procura prodotta all'udienza.

2. Ciò detto, va osservato che la questione preliminare sollevata dalla parte ricorrente relativa al preteso difetto di notifica è priva di fondamento perché la giurisprudenza consolidata riconosce la validità della notifica al contribuente effettuata a mezzo posta. Del pari infondata

è l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione della persona che ha sottoscritto l'atto impugnato, la quale è invece perfettamente legittimata dalla sua qualifica dirigenziale.

3.- Nel merito il ricorso è fondato alla stregua della seguenti assorbenti considerazioni, posto che, ad avviso di questo collegio, non sembra che le violazioni accertate dall'Ufficio possano condurre alle conclusioni prese in sede di accertamento con la decadenza della ricorrente dal regime agevolativo; tanto più se si considera correttamente la logica sostanziale che deve permeare l'applicazione di questa normativa, per come esplicitamente riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 24.04.2013 n. 9/E.

Ad avviso di questa Commissione, va infatti osservato che, come comprovato dalla parte ricorrente, l'atto costitutivo e lo statuto esistono per iscritto, mentre nessuna norma richiede che essi vengano redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Per iscritto esiste il libro soci che è stato consegnato vidimato dal Tribunale di Ferrara; i rendiconti annuali esistono su fogli numerati progressivamente e regolarmente approvati e firmati; esistono schede di tesseramento degli atleti, fatture passive ed attive numerate regolarmente; l'estratto conto bancario, le ricevute dei compensi corrisposti ai tesserati ed ai collaboratori.

Le sagre contestate dall'Ufficio appaiono eventi del tutto occasionali ed in connessione con gli scopi dell'associazione sportiva che rimangono quelli autenticamente sportivi e dilettantistici a prescindere dall'utilizzo del relativo acronimo.

Esiste perciò agli atti un compendio di elementi documentali che

inficiano la conclusione dell'Ufficio circa la mancanza della natura dilettantistica della associazione ricorrente che risulta tratta da elementi di scarso peso, e comunque sicuramente di minor rilievo rispetto a quelli ritualmente addotti dalla Società ricorrente, anche in conformità alla circolare 24.04.2013 n. 9/E. prima citata, secondo cui la permanenza nel regime agevolativo è subordinata alla sussistenza dell'effettività del rapporto associativo e dei requisiti sostanziali richiesti dalla specifica normativa.

In particolare non deve esservi violazione del divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili; oppure il conseguimento di proventi nell'esercizio di attività commerciali superiori a euro 250.000; oppure violazione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti a favore di enti sportivi dilettantistici e dei versamenti da questi effettuati di importo superiore a euro 516,46 (v. articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999). Nel caso in esame neppure di quest'ultima violazione esiste una prova credibile atteso che si tratta di una circostanza comunque sconfessata dalla documentazione contabile da cui risulta che le movimentazioni finanziarie sono state numerose e che il limite indicato sarebbe stato superato solo per sommatoria di singole operazioni di importo inferiore a quello indicato dalla legge; operazioni peraltro rendicontate e transitate attraverso istituti bancari .

Trattasi di elementi di giudizio i quali comprovano, ad avviso di questo collegio, che si è qui di fronte alla classica associazione sportiva dilettantistica e non di certo davanti ad un'impresa commerciale; come pretende l'Ufficio finanziario, producendo precedenti giurisprudenziali di

questa Commissione nei quali però si discuteva di sedicenti associazioni dilettantistiche che non erano neppure curato l'affiliazione al CONI.

L'avviso opposto va quindi annullato con accoglimento del ricorso. Le spese si compensano per la natura della controversia.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e dichiara compensate le spese.

Ferrara 7-4-2014

Il relatore

Dott. Roberto Rivero



IL PRESIDENTE

